

Sul perimetro d'azione del delitto di maltrattamenti: l'applicazione alla mera genitorialità condivisa è analogia in *malam partem*. Nota a Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2025, ud. 8 ottobre 2025, n. 35152

The scope of the offence of maltreatment: shared parenthood and the limits of analogy in malam partem. Note to the Supreme Court of Cassation, Criminal Section VI, No. 35152, October 8, 2025

di **Alessia Mazzù**

Abstract [ITA]: Prendendo le mosse dal ricorso proposto avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di L'Aquila, la decisione in commento costituisce spunto per riflettere, ancora una volta, sul perimetro applicativo del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, fattispecie legata al divieto di analogia *in malam partem* da una relazione ancora troppo scivolosa. L'analisi non può non fare i conti col ripensamento della giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza n. 98 del 2021 della Corte costituzionale il cui risvolto essenziale può, in questa sede, essere compendiato nell'applicazione quasi inflessibile del principio di legalità e delle correlate ramificazioni di garanzia per il reo nella complessa opera di delimitazione dell'operatività dell'art. 572 c.p. Inserendosi nel solco dell'anticipata inversione di rotta, la sentenza in rassegna contribuisce a ridefinire il confine tra il delitto *de quo* e quello di atti persecutori, ponendo in risalto la necessità di una rigorosa interpretazione delle norme incriminatrici.

Abstract [ENG]: *Starting from an appeal lodged against an order issued by the Review Tribunal of L'Aquila, the judgment under comment provides an opportunity to once again reflect on the scope of application of the offence of maltreatment against family members and cohabitants, a provision whose relationship with the prohibition of analogy in malam partem remains particularly delicate. Any analysis of the issue must necessarily take into account the restrictive reconsideration developed in the case law of the Court of cassation following constitutional Court judgment no. 98 of 2021, the essential implication of which may, for present purposes, be summarised in the almost uncompromising application of the principle of legality and its related guarantees for the accused in the complex task of delineating the scope of Article 572 of the criminal code. By placing itself within this recent shift, the judgment under review contributes to redefining the boundary between the offence in question and that of stalking, while repeatedly reaffirming the need for a strict interpretation of criminal provisions establishing offences.*

Parole chiave: Maltrattamenti – genitorialità condivisa – divieto di analogia *in malam partem*

Keywords: *Maltreatment – shared parenthood – prohibition of analogy in malam partem*

SOMMARIO: 1. I fatti *sub iudice* e il ricorso per cassazione. – 2. La giurisprudenza di legittimità posta a sostegno dell'ordinanza impugnata: la mera genitorialità condivisa può attivare un'imputazione per maltrattamenti? – 3. La decisione della Corte di cassazione: il delitto di maltrattamenti dopo la sentenza della Consulta n. 98 del 2021. – 4. Brevi considerazioni a margine.

1. I fatti *sub iudice* e il ricorso per cassazione,

La pronuncia in commendo si innesta sulla vicenda processuale che ha visto coinvolto un imputato

per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi¹ che, lo scorso 12 giugno, viene raggiunto dall'ordinanza confermativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa – ex coniuge, nella specie – emessa dal Tribunale del riesame di L'Aquila.

Avverso l'ordinanza aveva ricorso per cassazione l'imputato, ritenendola illegittima per via della carenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché delle esigenze cautelari. Aveva osservato, con un unico motivo articolato in diversi punti, che i fatti censurati avrebbero difettato dell'elemento di fattispecie dell'abitualità del delitto in contestazione: vi sarebbe stata, piuttosto, solo una condotta penalmente rilevante e riconducibile ad un unico episodio, verificatosi il 10 maggio 2025, in cui l'uomo avrebbe sferrato un calcio alla vettura dell'ex moglie, danneggiandola. Il ricorso aveva poi indugiato nell'elenco di riscontri, di fatto e probatori, a sostegno dell'erronea qualificazione giuridica formulata dall'accusa: fra tutti, erano stati posti in rilievo le dichiarazioni della persona offesa, la quale avrebbe ammesso che il calcio alla vettura fosse il *primo* contegno violento dell'ex marito, e quelle offerte dai figli della coppia che, dal canto loro, avrebbero escluso la realizzazione di condotte maltrattanti tra le mura di famiglia².

Riducendo, pertanto, l'unico contegno illecito all'episodio del danneggiamento dell'auto, il ricorrente aveva lamentato la carenza, oltre che dei gravi indizi di colpevolezza, pure delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura *ex art. 282-ter c.p.p.*, a partire dal pericolo concreto e attuale di *reiteratio delicti*: l'unicità del comportamento lesivo, il contributo narrativo della persona offesa e la circostanza che l'ex coppia avesse di recente organizzato la comunione della figlia in compagnia delle rispettive famiglie avrebbero costituito, per il ricorrente, elementi idonei e sufficienti a smentire il pericolo della possibile reiterazione futura del delitto.

I fatti, si era concluso, avrebbero piuttosto suggerito un'inversione di rotta, posto che il fatto sarebbe stato, al più, inquadrabile nell'alveo del delitto di minacce *ex art. 612, comma 1, c.p.* che non consente, a rigore, l'applicazione di alcuna misura personale coercitiva. Per tali ragioni, l'imputato aveva censurato l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila ritenendola affetta da illogica motivazione avendo scorrettamente ritenuto sussistente un quadro di reiterate condotte vessatorie, in concreto smentite dal compendio di prove agli atti.

2. La giurisprudenza di legittimità posta a sostegno dell'ordinanza impugnata: la mera genitorialità condivisa può attivare un'imputazione per maltrattamenti?

Scrutinato l'unico motivo di ricorso, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata alla luce di valutazioni di diritto affatto diverse rispetto a quelle segnalate col gravame.

La Corte, in realtà, ha condiviso la conclusione cui era approdato il Tribunale del riesame in ordine all'abitualità delle condotte dell'imputato. I giudici del riesame, ha proseguito la Corte, avevano motivatamente rilevato la sussistenza di gravi indizi di precedenti aggressioni verbali commesse ai danni della donna, diverse dai fatti che avevano condotto ad altra, precedente condanna per il delitto di maltrattamenti ai danni della medesima persona offesa. Quanto alle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. l'ordinanza cautelare, ad avviso dei Giudici di cassazione, avrebbe poi correttamente desunto

¹ Su questa figura, *ex plurimis*, G.D. PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953; ID., voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VIII, Torino, 1993, 521 ss; F. MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in AA.VV., *Studi Antolisei*, vol. II, Milano, 1965, 269 ss; F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979; P. POMANTI, *Maltrattamenti in famiglia*, in F.S. FORTUNA (a cura di), *Reati contro la famiglia e i minori*, Milano, 2006, 156 ss.; G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti*, Milano, 2012; A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, in *Trattato di diritto penale* diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI e A. PAGLIARO, vol. XIII, Milano, 2012, 311 e ss.

² Nel ricorso era stata negata, altresì, la rilevanza, ai fini della configurazione del delitto *ex art. 572 c.p.*, di una precedente condanna a carico dell'imputato, emessa con sentenza del Tribunale di Vasto nel 2023. Il ricorrente ne aveva escluso la pregnanza valorizzando a riguardo due principali aspetti: a) la condanna è stata pronunciata a seguito del rito speciale dell'applicazione di pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, sicché non avrebbero potuto, da essa, ricavarci elementi a carico dell'imputato; b) il lungo lasso di tempo trascorso tra la precedente pronuncia e l'episodio del 10 maggio 2025.

dalle caratteristiche dei fatti *sub iudice* e dalla personalità dell'imputato l'opportunità di tutelarle con l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ciò nondimeno, il provvedimento gravato è stato annullato, poiché sorretto da motivazioni non condivisibili. Difatti, ha rimarcato la Cassazione, il Tribunale del riesame aveva preso le mosse da un inesatto – *rectius*, superato – perimetro d'applicazione della fattispecie, ritenendola integrata anche quando le condotte tipiche siano commesse ai danni di persona non convivente o non più convivente con l'agente e nel caso in cui questi e la vittima siano avvinti dal solo vincolo della filiazione. Soluzione, questa, sostenuta da una parte della giurisprudenza³.

L'arresto posto a sostegno dall'ordinanza è rappresentativo di un itinerario argomentativo ben preciso e che va, sia pur brevemente, ripercorso: la presenza di un figlio, a più forte ragione se minore, attesterebbe la persistenza di un vincolo familiare tra i genitori, correlato ad obblighi di mantenimento e di formazione a carico di entrambi. Sia pur separati, pertanto, in capo ai coniugi permarranno obblighi reciproci alla collaborazione per l'educazione e gestione della prole, condizione che, tendenzialmente, varrebbe a mantenere intatto il tessuto relazionale di famiglia, tanto da costituire base idonea ad innestare il delitto di maltrattamenti.

L'interruzione del vincolo non potrebbe, *ex se*, elidere lo *status* acquisito col matrimonio. Sebbene i coniugi separati vengano naturalmente dispensati dall'osservanza degli obblighi di convivenza e fedeltà reciproca, rimane pressoché invariata, come già anticipato, l'ottemperanza degli obblighi di assistenza morale e materiale e di mutua collaborazione.

Giungendo, allora, al nucleo essenziale dell'impianto, il coniuge separato resta – usando il sintagma dei Giudici di cassazione – una “*persona della famiglia*”⁴ fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, indipendentemente dalla prosecuzione della convivenza. Ne consegue che il delitto previsto dell'articolo 572 c.c. apparrebbe, seguendo questa linea, perfettamente integrato quando le vessazioni proseguano anche dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale tra i coniugi⁵.

Percorrendo il succitato orientamento e tenuto conto dei riscontri fattuali raccolti, l'ordinanza impugnata, aveva, dunque ritenuto i fatti di causa correttamente sussumibili nel delitto di maltrattamenti: sia pur *ex coniuge* della persona offesa, l'imputato avrebbe rivestito a tutti gli effetti lo *status* di *persona di famiglia*, continuando ad esser legato da vincoli derivanti dalla filiazione e dalla genitorialità condivisa.

3. La decisione della Corte di cassazione: il delitto di maltrattamenti dopo la sentenza della Consulta n. 98 del 2021.

³ Sul punto, vd. Cass., Sez. II, 29 settembre 2023, n. 43846, che ha ritenuto configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione: «*in base alla giurisprudenza di legittimità, seppure non univoca, il delitto di maltrattamenti famiglia assorbe quello di atti persecutori quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex art. 337-ter c.c. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione*». Del medesimo avviso, *ex multis*, si vedano Cass., Sez. VI, 11 settembre 2019, n. 37628; Cass., Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 25498; Cass., Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 33882; Cass., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 22915; Cass., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 23830. Una soluzione intermedia è, sul tema, prospettata in Cass., Sez. VI, del 7 maggio 2021, n. 1788 secondo cui «*il reato di maltrattamenti può configurarsi in una situazione di condivisa genitorialità, pur in assenza di ogni forma di convivenza, se la filiazione non è stata solo un esito occasionale di rapporti sessuali ma abbia, almeno nella fase iniziale del rapporto, ingenerato una relazione affettiva con una aspettativa di solidarietà svincolata dagli obblighi giuridici connessi alla filiazione*».

⁴ Per un approfondimento in letteratura, vd. G.D. PISAPIA, voce *Maltrattamenti in famiglia*, op. cit., 522.

⁵ In questi termini, Cass., Sez. VI, 30 settembre 2022, n. 45400 del. Sui riferimenti di ordine generale sul bene giuridico della *famiglia* vd., fra tutti, S. RIONDATO, *Cornici di famiglia nel diritto penale italiano*, Padova, 2014. *passim*.

La decisione del supremo Consesso ribalta, come anticipato, le valutazioni del Tribunale del riesame e con esse anche l'epilogo del contenzioso.

I giudici di legittimità analizzano la questione alla luce del cambio di passo della giurisprudenza rassegnata sul tema facendo uso di un deciso *incipit* argomentativo: l'impostazione seguita dall'impugnata ordinanza, sia pur diffusa, è oramai definitivamente superata. L'inversione di rotta costituisce, invero, il risultato di un processo di armonizzazione della giurisprudenza di legittimità alle indicazioni fornite sul punto dalla Corte costituzionale. Il *decisum*, racchiuso nella sentenza interpretativa di rigetto n. 98 del 2021⁶, oramai dirimente spartiacque della questione, costituisce la chiave di volta del rapporto scivoloso tra divieto di analogia *in malam partem* e delitto di maltrattamenti⁷. La Corte, sia pur chiamata a sbrogliare una questione di legittimità costituzionale di una norma processuale, ha sottolineato nitidamente il valore fondamentale del principio di legalità e delle sue irrinunciabili ramificazioni: divieto di analogia e natura tassativa delle norme penali⁸.

Ribadendo, infatti, che «*il divieto di applicazione analogica della legge penale a sfavore del reo costituisce un limite insuperabile alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo della legge*» il Giudice delle leggi s'è preoccupato di perimetrare, nell'occasione, l'operatività del delitto *ex art. 572 c.p.* mettendo in guardia il giudice del merito nei casi in cui appaia pericolosamente labile il confine col delitto di atti persecutori aggravati⁹. Sul punto, ha precisato che: a) il reato di maltrattamenti postula la commissione di condotte abusive ai danni di un soggetto passivo che riveste lo status di *persona della stessa famiglia* o di *persona con esso convivente*; b) integra, viceversa, la seconda, e meno grave, fattispecie l'ipotesi in cui la vittima sia o sia stata persona legata all'autore da una *relazione affettiva*¹⁰.

Facendo uso del canone interpretativo ricavabile dal principio costituzionale sancito nell'articolo 25, comma 2, Cost., la Consulta ha poi ribadito che il divieto di applicazione della legge oltre i casi da essa espressamente stabiliti impedisce, a rigore, di riferirla a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore. Ne deriva che sussumere nell'elemento di fattispecie della *convivenza* anche vicende fattuali connotate da permanenze non continuative di un *partner* nell'abitazione dell'altro si porrebbe in tensione con il principio di tassatività, affinamento e corollario delle istanze di legalità¹¹, nonché del correlato divieto di applicazione analogica *in malam partem*.

⁶ Corte cost., 14 maggio 2021, n. 98 (Pres. Coraggio, Rel. Viganò), su cui *amplius* F. PALAZZO, *Costituzione e divieto di analogia*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2021, 9, 1218 ss; L. RISICATO, *Argini e derive della tassatività. Una riflessione a margine della sentenza costituzionale n. 98/2021*, in *www.discrimen.it*, 16 luglio 2021; M.A. SANDULLI, *Incostituzionalità dell'interpretazione analogica "creativa" in malam partem*, in *www.giustiziainsieme.it*, 31 maggio 2021; C. CUPELLI, *Divieto di analogia in malam partem e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 del 2021*, in *Giur. Cost.*, 2021, 4, 1797 ss.

⁷ La questione di legittimità costituzionale venne sollevata dal giudice *a quo* in relazione all'articolo 521 c.p.p. nella parte in cui «*non prevede la facoltà dell'imputato, allorchando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio*».

⁸ L. RISICATO, *Argini e derive della tassatività*, op. cit.

⁹ Sulla ricostruzione problematica del confine tra i delitti, v. G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte speciale*, Vol. II, tomo I, Bologna, 2024, 504 e ss.

¹⁰ Nel caso di specie, la Corte costituzionale aveva censurato quanto sostenuto dal Tribunale rimettente, non avendo quest'ultimo adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti del mutamento della qualificazione giuridica del fatto contestato dal Pubblico Ministero. Nel dettaglio, il giudice del procedimento principale non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che, a fronte di una relazione affettiva durata qualche mese tra i protagonisti della vicenda e caratterizzata da permanenze non continuative di un *partner* nell'abitazione dell'altro, la vittima potesse essere considerata come persona già appartenente alla medesima *famiglia* dell'imputato, ovvero con lui *convivente*. Proseguiva, perciò, la Consulta che mancando una tale dimostrazione, l'applicazione del delitto di maltrattamenti in luogo di quello di atti persecutori costituisce il frutto di un'applicazione analogica della norma penale a sfavore del reo, in quanto tale vietata dall'articolo 25, comma secondo, della Carta costituzionale.

¹¹ Così, L. RISICATO, *Lezioni di diritto penale*, Pisa, 2023, 87.

Nel solco delle indicazioni dei giudici costituzionali, l'orientamento di legittimità s'è, dunque, rapidamente adeguato in favore di un itinerario ormai pressoché monodirezionale sul tema.

Tanto premesso, la Cassazione, nella sentenza in commento, ha statuito che *«la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non possa costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto “familiare” rilevante ai fini della configurabilità del reato»* di maltrattamenti¹². Né può sostenersi, prosegue il Collegio, che deponga per la sussistenza di una connessione familiare tra agente e vittima la previsione di cui all'art. 337-ter c.c., norma da cui si ricavano gli obblighi di formazione e di mantenimento della prole e non anche una reciprocità di relazione tra i genitori¹³. Dalla disposizione, piuttosto, pare che il legislatore riservi *aliunde* le proprie premure: mettere a riparo l'interesse superiore del minore che va assicurato mediante il rispetto del principio della bigenitorialità¹⁴, assicurando al primo il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, riceverne cura, educazione, istruzione, assistenza morale e di conservazione di relazioni affettive coi parenti di ciascun ramo genitoriale¹⁵.

Ragionando secondo le succitate deduzioni ermeneutiche e applicandole alla vicenda di specie, si giunge ad una risoluzione pressoché obbligata: la più corretta valutazione giuridica delle condotte tenute dal ricorrente può attivare, semmai, un'imputazione ai sensi del delitto di atti persecutori aggravati, sempre che ne sussistano tutti gli elementi di fattispecie. Se è vero che i fatti di causa restituiscono la verosimiglianza di un quadro di reiterati episodi vessatori e aggressivi commessi dell'imputato è pur vero, d'altra parte, che il nesso relazionale che lega i due protagonisti della vicenda è ridotto ai soli obblighi imposti dalla legge verso i figli.

Ricusate, pertanto, astratte ed eventuali scorie di familiarità o di convivenza tra agente e vittima, i Giudici di cassazione decidono la controversia nel senso di disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il contestuale rinvio, per un nuovo giudizio, dinanzi al competente Tribunale di L'Aquila, chiamato ad un'altra valutazione dei fatti accertando, se del caso, la sussistenza degli elementi della più mite fattispecie *ex art. 612-bis c.p.*

4. Brevi considerazioni a margine.

Disvelando l'esigenza di applicare rigorosamente i principi costituzionali della materia penale, la sentenza in rassegna si colloca nel solco di quella tendenza di legittimità decisa a ricondurre, ormai pedissequamente, l'interpretazione dell'art. 572 c.p. entro il perimetro garantistico segnato dal

¹² Principio già espresso in Cass., Sez. VI, 4 luglio 2024, n. 26263 del. Sulla tendenza limitativa della giurisprudenza di legittimità in relazione al rapporto di natura familiare si vedano, fra tutte, Cass., Sez. VI, 3 novembre 2021, n. 39532; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 9663; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2022, n. 38336.

¹³ La norma, che regola i provvedimenti concernenti i figli minori in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, in passato, è stata posta a fondamento da una parte della giurisprudenza della Corte per corroborare la sussistenza di un autentico rapporto di natura familiare nelle vicende di mera genitorialità condivisa. Cfr., sul punto, Cass., Sez. II, 29 settembre 2023, n. 43846.

¹⁴ Da intendersi, secondo Cass., Sez. I Civ., ord. 6 febbraio 2025, n. 2947, *«quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi»*. Per un'analisi della giurisprudenza di Strasburgo sul tema si vedano, per la vicenda italiana, Corte Edu, Sez. I, A.S. e M.S. c. Italia, 19 ottobre 2023 (ric. n. 48618/22) e Corte Edu, Sez. I, Landini c. Italia, 12 ottobre 2023 (ric. n. 48280/21), entrambe giunte a ritenere la violazione dell'Italia dell'articolo 8 della Convenzione poiché le autorità interne di competenza hanno ommesso di adottare, con la dovuta diligenza, tutte le misure ragionevolmente da esse esigibili per consentire il mantenimento del legame fra i figli e il padre non collocatario.

¹⁵ Cfr., ancora, Cass. n. 26263/2024, che prosegue specificando che *«ogni accordo o obbligo – anche di natura economica – in capo ad ognuno, anche quando abbia costituito oggetto di ratifica o autonoma decisione da parte del giudice civile, riguarda esclusivamente il figlio minore, senza alcuna possibilità di intravedere (nell'attuale quadro normativo che pure ha disciplinato - senza pretesa di esaustività - i rapporti di fatto tra persone), rapporti giuridicamente rilevanti tra i genitori, se non nei limiti degli interessi economici, morali, educativi ed affettivi nei confronti del comune figlio»*.

principio *nullum crimen sine lege*.

Il richiamo alle indicazioni della Consulta consente alla Corte di scansare, ancora una volta, il rischio di un'indebita estensione analogica della fattispecie incriminatrice, contribuendo altresì a delineare, con rassicurante precisione, lo sbarramento applicativo tra il delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori. Per questo, la sentenza ha ritenuto di ribadire, respinto ogni pericoloso scenario di stravolgimento della *littera legis*, che la tutela offerta dalla fattispecie dei maltrattamenti in famiglia presupponga sempre l'esistenza di un autentico contesto familiare o para-familiare in cui innestarsi o, quantomeno, di una dimensione di progettualità affettiva tra vittima e agente, entrambi impegnati nell'opera di costruzione di una mutua condizione di comunione non necessariamente sulla base di vincoli giuridici del matrimonio o dell'unione civile¹⁶.

Rimane, allora, affidata al giudice del merito la delicata funzione di discernimento tra le fattispecie concorrenti, valutando se la concreta dinamica relazionale della coppia possa determinare l'applicazione del delitto di maltrattamenti o di atti persecutori.

¹⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2021, n. 17888, che ha ritenuto che per la configurabilità del reato *ex art. 572 c.p.* non occorra che la convivenza tra vittima e agente sia stata durevole, essendo piuttosto necessario che tra i due sia stata istituita una prospettiva di stabilità, quale che sia stato in concreto l'esito di tale decisione. Appare sufficiente, pertanto, ad avviso della Corte «*un regime di vita improntato a rapporti di solidarietà e a strette relazioni, dovute a diversi motivi [...]; come nel caso di una relazione sentimentale in cui vi sia stata un'assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale [...]* o come nel caso in cui con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile - in assenza di una stabile convivenza - dall'avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza e caratterizzato da potenziale stabilità».